

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

DEL COMITATO ETICO

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 121-2026 del 28.09.2026

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato etico del CREA (di seguito, Comitato), nel rispetto dello Statuto, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente (di seguito, ROF) e della normativa nazionale, europea e internazionale applicabile in materia di etica e integrità della ricerca.
2. Il Comitato opera quale organismo collegiale e indipendente e svolge le proprie funzioni secondo principi di autonomia di giudizio, imparzialità, competenza, trasparenza, riservatezza e tutela dei soggetti coinvolti nelle attività di ricerca e sperimentazione.

Articolo 2 - Finalità e funzioni

1. Il Comitato favorisce e stimola la riflessione etica nella ricerca e nella sperimentazione svolte o promosse dal CREA, tutela i diritti, la dignità, l'integrità e il benessere dei soggetti coinvolti e fornisce valutazioni e pareri sugli aspetti etici delle attività di ricerca.
2. Nell'ambito delle attribuzioni previste dallo Statuto e dal ROF, il Comitato:
 - a) fornisce consulenza circostanziata al Presidente e alla rete scientifica dell'Ente sui profili etici e giuridici dei progetti di ricerca;
 - b) esprime pareri nei settori scientifico-disciplinari di interesse dell'Ente;
 - c) esamina, su richiesta, i profili etici di progetti, protocolli o attività di ricerca, anche ai fini della partecipazione a bandi o della pubblicazione di risultati scientifici;
 - d) promuove la cultura dell'etica e dell'integrità della ricerca e può formulare proposte per la prevenzione delle condotte scorrette;
 - e) concorre, per quanto di competenza, all'elaborazione e all'aggiornamento del Codice di etica e comportamento professionale del CREA e promuove iniziative di informazione e monitoraggio sulla sua conoscenza e applicazione.

3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge a comitati etici, organismi o autorità specificamente competenti nei settori regolati. Il parere del Comitato non sostituisce autorizzazioni, nulla osta o valutazioni obbligatorie attribuite ad altri soggetti.

Articolo 3 - Composizione, nomina e durata

1. Il Comitato è composto da tre componenti con competenze multidisciplinari in materia di aspetti etici nell'attività di ricerca.
2. I componenti sono nominati dal Presidente del CREA su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal ROF.
3. Il Comitato dura in carica quattro anni. Non possono essere svolti più di due mandati consecutivi.
4. Nella individuazione dei componenti è assicurata, per quanto possibile, la complementarità delle competenze rispetto ai principali profili etici connessi alle attività di ricerca dell'Ente.

Articolo 4 - Presidente del Comitato

1. Nella prima seduta il Comitato individua al proprio interno il Presidente.
2. Il Presidente rappresenta il Comitato, ne coordina le attività, convoca e presiede le sedute, definisce l'ordine del giorno, assicura il rispetto dei tempi procedurali e sottoscrive i pareri e gli altri atti approvati dal Comitato.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente con maggiore anzianità anagrafica, salvo diversa determinazione del Comitato.

Articolo 5 - Segreteria

1. Il Comitato si avvale di un Segretario individuato tra il personale dell'Ente e nominato con decreto del Direttore Generale.
2. Il Segretario cura il supporto organizzativo e documentale, la ricezione e protocollazione interna delle istanze, le convocazioni, la predisposizione e conservazione dei verbali e degli atti, nonché il monitoraggio dei termini, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza.
3. Il Segretario partecipa alle sedute senza diritto di voto.

Articolo 6 - Richiesta di parere e istruttoria

1. Le richieste di parere sono presentate al Comitato attraverso l'indirizzo o il canale istituzionale dedicato e devono contenere gli elementi necessari alla valutazione, inclusa la descrizione dell'attività o del progetto, i profili etici rilevanti e la documentazione di supporto.
2. Il Segretario verifica la completezza formale della documentazione. Il Comitato può richiedere integrazioni o chiarimenti; in tal caso, il termine per l'espressione del parere resta sospeso fino alla ricezione degli elementi richiesti.

3. Il Comitato, ricevuta una richiesta completa, si esprime entro trenta giorni. In presenza di motivate ragioni d'urgenza indicate nell'istanza, il Comitato valuta la possibilità di definire una tempistica più breve.
4. Le richieste manifestamente estranee alle competenze del Comitato sono dichiarate non procedibili, con sintetica indicazione della motivazione.

Articolo 7 - Convocazione e sedute

1. Il Comitato è convocato dal Presidente ogniqualevolta sia necessario e, di regola, sulla base delle istanze pervenute o del programma di attività.
2. La convocazione, con l'ordine del giorno e la documentazione disponibile, è trasmessa ai componenti con congruo anticipo, salvo i casi di urgenza.
3. Le riunioni possono svolgersi in presenza, mediante strumenti telematici o in modalità mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la collegialità, la riservatezza e la possibilità di intervenire e votare.
4. Il Presidente può invitare alle sedute, per singoli punti e senza diritto di voto, esperti o soggetti la cui audizione sia ritenuta utile.

Articolo 8 - Validità delle sedute e deliberazioni

1. Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno due componenti, fatti salvi i casi in cui, per conflitto di interessi, non sia possibile assicurare un esame collegiale adeguato; in tali casi si procede secondo l'articolo 10.
2. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei componenti partecipanti alla votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Non è ammessa delega di voto. Le eventuali opinioni dissenzienti possono essere verbalizzate su richiesta del componente interessato.
4. I pareri recano una motivazione adeguata, l'indicazione della documentazione esaminata e l'esito della deliberazione.

Articolo 9 - Esperti ad acta e gruppi di lavoro

1. Per lo studio di specifiche questioni il Comitato può avvalersi di esperti ad acta, selezionati tra il personale dell'Ente o all'esterno, in ragione delle competenze necessarie.
2. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro tematici e interfacciarsi con gruppi di lavoro dell'Ente già costituiti.
3. Gli esperti e i partecipanti ai gruppi di lavoro sono tenuti agli obblighi di riservatezza e di dichiarazione dei conflitti di interesse e non partecipano alla votazione del parere, salvo che siano componenti del Comitato.

Articolo 10 - Indipendenza e conflitto di interessi

1. I componenti esercitano le funzioni in piena indipendenza e nell'esclusivo interesse della correttezza etica e dell'integrità della ricerca.
2. Ciascun componente è tenuto a dichiarare tempestivamente ogni interesse personale, professionale, scientifico o economico idoneo a compromettere, o a far ragionevolmente apparire compromessa, l'imparzialità rispetto alla questione esaminata.
3. Il componente in conflitto non partecipa all'istruttoria, alla discussione né alla votazione sul relativo punto. La dichiarazione e l'astensione sono riportate a verbale.
4. Qualora l'astensione impedisca un esame collegiale adeguato, il Comitato può avvalersi, per la specifica questione, di uno o più esperti *ad acta*, ferma restando la responsabilità del Comitato per il parere finale.

Articolo 11 - Riservatezza e protezione dei dati

1. I componenti, il Segretario, gli esperti e ogni altro soggetto ammesso ai lavori sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni e sui documenti acquisiti nell'esercizio delle funzioni.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della disciplina vigente e secondo le misure organizzative adottate dal CREA. È assicurata particolare cautela per dati appartenenti a categorie particolari, informazioni confidenziali, risultati non pubblicati e diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 12 - Verbali, pareri e conservazione degli atti

1. Di ogni seduta è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, recante almeno i partecipanti, l'ordine del giorno, le dichiarazioni di conflitto di interessi, una sintesi delle questioni esaminate e le determinazioni assunte.
2. I pareri sono comunicati al richiedente attraverso canali istituzionali e sono conservati agli atti secondo le regole documentali dell'Ente.
3. Il Comitato può approvare schemi, criteri istruttori e modulistica volti a rendere omogenea e tracciabile la presentazione e la valutazione delle richieste.

Articolo 13 - Riesame dei pareri

1. In presenza di fatti nuovi, modifiche sostanziali del progetto o elementi non disponibili al momento della precedente valutazione, il soggetto interessato può richiedere il riesame del parere, indicando specificamente le ragioni e producendo la relativa documentazione.
2. Il Comitato può inoltre riesaminare un proprio parere quando emergano circostanze che incidano sui presupposti etici o giuridici della valutazione originaria.

Articolo 14 - Programmazione e relazione sulle attività

1. Il Comitato definisce annualmente le priorità operative e può proporre iniziative di informazione, formazione e approfondimento sui temi dell'etica e dell'integrità della ricerca.

2. Con cadenza almeno annuale il Comitato predispone una sintetica relazione sulle attività svolte, salvaguardando la riservatezza delle informazioni e dei procedimenti esaminati, e la trasmette al Presidente e al Direttore Generale.

Articolo 15 - Gratuità e risorse

1. La partecipazione al Comitato non comporta compensi, gettoni o indennità.
2. Il CREA assicura, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto amministrativo e tecnico necessario al funzionamento del Comitato. Per eventuali esperti esterni si applicano le disposizioni dell'Ente in materia di incarichi, ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREA e la normativa vigente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dalla deliberazione di approvazione.